SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1174)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO VITTORINO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1978

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con Allegato e Scambio di Note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

ONOREVOLI SENATORI. — In data 22 novembre 1976 è stato concluso a Roma l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori.

La parte normativa dell'Accordo, redatta sulla base dello schema-tipo, prevede, all'articolo 3, per le imprese designate, i diritti di sorvolo, di scalo tecnico e di scali commerciali, con il divieto di cabotaggio.

L'articolo 4 definisce le modalità di designazione di una compagnia aerea quale vettore nazionale.

L'articolo 5 regola l'eventuale revoca o sospensione delle autorizzazioni ad operare.

L'articolo 6 riguarda la materia doganale; viene concessa alle imprese designate l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti, per gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio e per le attrezzature normali che si trovano a bordo di aerei.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

L'articolo 7 stabilisce uguali ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati per ciascuna impresa designata.

L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe, applicando, possibilmente, il meccanismo adottato dall'Associazione internazionale del trasporto aereo. In caso di disaccordo tra le parti per tale determinazione, è previsto il ricorso al meccanismo arbitrale stabilito dall'articolo 12.

L'articolo 9 prevede la compilazione di statistiche periodiche da parte delle autorità aeronautiche di entrambe le parti contraenti al fine della determinazione dell'ammontare del traffico.

L'articolo 10 regola la materia valutaria. A ciascuna compagnia è consentito il trasferimento nel proprio Paese degli utili ottenuti nell'esercizio della propria attività commerciale, svolta nel Paese dell'altra parte contraente, sulla base del prevalente tasso di cambio di mercato relativo a pagamenti correnti.

L'articolo 11 permette l'eventuale modifica dei termini dell'Accordo, mediante consultazioni tra le parti, il cui risultato dovrà essere confermato con uno scambio di Note diplomatiche.

L'articolo 12 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.

L'articolo 13 definisce i termini entro i quali ciascuna parte contraente può denunciare l'Accordo.

L'articolo 14 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo che potrà avvenire dopo che uno Scambio di Note abbia confermato l'espletamento definitivo delle procedure costituzionali previste al riguardo.

All'accordo è allegato anche uno Scambio di Note firmato nella stessa data dell'Accordo con il quale vengono estese anche ai voli *charter* le esenzioni in materia doganale e fiscale previste all'articolo 6.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con Allegato e Scambio di Note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD PER I SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

Essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra e oltre i loro rispettivi territori;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include qualsiasi Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della suddetta per quella parte di tali Annessi ed emendamenti che sono entrati in vigore per, o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) il termine « autorità aeronautiche » sta ad indicare: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso del Regno Unito, il Secretary of State for Trade e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;

c) il termine « impresa designata » sta ad indicare un'impresa che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'Articolo 4 del presente Accordo;

d) il termine « territorio » in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « impresa » e « scalo per motivi non di traffico » hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nell'Articolo 96 della Convenzione.

Articolo 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione, nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Articolo 3

Concessione di Diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:

a) il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare;

b) il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico nell'ambito delle rotte specificate.

2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione della Tabella allegata al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate ». Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta.

3. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo (2) del presente Articolo dovrà essere inteso a conferire alle imprese di una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Designazione delle Imprese

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o più imprese, allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. A ricezione di tali designazioni l'altra Parte Contraente dovrà, subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla impresa o alle imprese così designate le appropriate autorizzazioni ad operare.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere ad un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative normalmente e ragionevolmente applicate da tali autorità all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere le autorizzazioni ad operare di cui al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una impresa designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da suoi cittadini.

5. Quando un'impresa è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condizione che una tariffa, fissata in conformità con le disposizioni dell'Articolo 8 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.

Articolo 5

Revoca o sospensione delle autorizzazioni ad operare

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, da parte di una impresa designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

a) in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure

b) nel caso in cui tale impresa non si conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del Paese Contraente che concede tali diritti; oppure

c) nel caso in cui l'impresa manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte dal presente Accordo.

2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, tale diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Articolo 6

Esenzioni dai gravami su equipaggiamento, carburante, provviste, ecc.

1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da una impresa designata di una Parte Contraente, così come il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco) esistenti a bordo di tali aeromobili saranno esentati, all'arrivo nel ed alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni diritto o tassa, sempre che tali equipaggiamenti e provviste rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non sono riesportati ovvero consumati nella parte del volo effettuata sopra il predetto territorio. I beni così esentati possono essere sbarcati solo col consenso delle autorità doganali dell'altra Parte Contraente.

2. Saranno ugualmente esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa:

a) il normale equipaggiamento e le provviste di bordo introdotti dall'estero o di produzione nazionale, imbarcati sul territorio di una Parte Contraente e destinati ad essere usati o consumati a bordo degli aerei in partenza impiegati nel servizio aereo internazionale da una impresa designata dell'altra Parte Contraente;

b) le parti di ricambio da impiegare sugli aeromobili di una impresa designata da una Parte Contraente, operanti nei servizi aerei internazionali, quando tali parti di ricambio sono prese a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente dopo essere state:

i) introdotte in tale territorio dalla stessa impresa designata, ovvero

ii) fornite a questa impresa dal mercato interno, ovvero

iii) fornite alla stessa impresa designata da altra impresa aerea fruente delle stesse esenzioni;

c) i carburanti e i lubrificanti, introdotti dall'estero o di produzione nazionale forniti nel territorio di una Parte Contraente agli aeromobili in partenza di una impresa aerea designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nei servizi aerei internazionali, anche quando questi rifornimenti sono destinati ad essere consumati nella parte di volo effettuata sopra il territorio della Parte Contraente nella quale sono stati presi a bordo.

3. L'equipaggiamento normale di bordo, nonchè i materiali e le provviste che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati o consumati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali. Tutti i beni che non sono in tal modo usati o consumati dovranno essere riesportati, a meno che non sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero l'ammissione all'uso e consumo nazionale secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore sul territorio della Parte Contraente interessata. Fino al momento del loro uso o diversa destinazione può essere richiesto che i detti beni siano mantenuti sotto la vigilanza e il controllo doganale.

4. Le esenzioni previste dal presente Articolo saranno concesse senza pregiudizio del principio della reciprocità di trattamento e saranno subordinate all'osservanza delle formalità, limiti e condizioni applicabili in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative all'uopo in vigore nel territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni. Queste esenzioni non si applicheranno ai diritti corrispondenti a servizi resi.

Articolo 7

Princìpi che regolano l'effettuazione dei servizi convenuti

1. Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti ad effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.

2. Nell'effettuazione dei servizi convenuti, le imprese designate di ciascuna Parte Contraente terranno conto degli interessi delle imprese designate dell'altra Parte Contraente, in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che queste ultime forniscono su tutte o parte delle stesse rotte.

3. I servizi convenuti forniti dalle imprese designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come obiettivo primario di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacità idonea a coprire le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, provenienti da o destinati al territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa. Misure per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, sia imbarcata che sbarcata in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato l'impresa, verranno adottate in conformità con i princìpi generali secondo cui la capacità dovrà essere in relazione:

a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa;

b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa il servizio convenuto, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti dalle imprese degli Stati compresi nell'area; e

c) alle esigenze di operazioni a lungo percorso.

Articolo 8

Tariffe

1. Ai fini dei seguenti paragrafi, con il termine « tariffa » si intendono i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi

e le condizioni per le agenzie ed altri servizi ausiliari, escludendo però remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta.

2. Le tariffe da applicarsi da parte delle imprese di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre imprese.

3. Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo (2) del presente Articolo dovranno, se possibile, essere concordate dalle imprese designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese che operano su tutta o parte della rotta, e tale accordo dovrà, ogni qualvolta sarà possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei per l'elaborazione delle tariffe.

4. Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo potrà essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette autorità.

5. Tale consenso può essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorità aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo (4) del presente Articolo, tali tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo (4), le autorità aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.

6. Se una tariffa non può essere concordata in conformità con il paragrafo (3) del presente Articolo, o se, nel corso del periodo applicabile in conformità con il paragrafo (5) del presente Articolo, una delle autorità aeronautiche notifica all'altra autorità aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformità con le disposizioni del paragrafo (3) del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno, dopo consultazioni con le autorità aeronautiche di qualsiasi altro Stato di cui considerino utile il parere, adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo.

7. Se le autorità aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo (4) del presente Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo (6) del presente Articolo, la disputa verrà risolta in conformità con le disposizioni dell'Articolo 12 del presente Accordo.

8. Una tariffa fissata in conformità con le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finchè non venga fissata una nuova tariffa.

Articolo 9

Fornitura di dati statistici

Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altri dati statistici che possono essere ragionevolmente necessari al fine di rivedere la capacità offerta sui servizi convenuti dalle imprese designate della Parte Contraente a cui per primo si fa riferimento nel presente Articolo. Tali dati includeranno tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammontare di traffico trasportato da tali imprese sui servizi convenuti.

Articolo 10

Trasferimento di guadagni

Ciascuna Parte Contraente concede alle imprese designate dell'altra Parte Contraente il diritto al libero trasferimento delle eccedenze dei loro introiti sul suo territorio, rispetto alle loro spese in detto territorio. Tali trasferimenti verranno effettuati sulla base del prevalente tasso di cambio di mercato relativo a pagamenti correnti.

Articolo 11

Consultazioni

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e della Tabella allegata.

2. Se una delle Parti Contraenti riterrà opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tali modifiche proposte, potranno essere sia verbali che per iscritto e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.

3. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica dovrà essere concordata mediante consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, in conformità con i paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrerà in vigore quando essa sarà stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversie tra le Parti Contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati.

2. Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti Contraenti, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo che verrà designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte di una delle Parti Contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, dall'altra Parte di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sarà designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non è designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale può, su richiesta di una delle Parti Contraenti, designare un arbitro o arbitri a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato terzo e agirà nelle vesti di Presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti Contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo.

Articolo 13

Denuncia

Una delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo; tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tale caso, l'Accordo cesserà di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 14

Entrata in vigore

Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra Parte Contraente l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali richieste per l'en-

trata in vigore del presente Accordo il quale entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, e da quella data sostituirà l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo ai Servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 25 giugno 1948.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice originale a Roma il 22 novembre 1976 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana:
Mario MONDELLO

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:
Alan CAMPBELL

ALLEGATO

TABELLA DELLE ROTTE

SEZIONE I

Rotte che possono essere operate da parte dell'Impresa o Imprese designate dal Governo della Repubblica Italiana.

Servizi misti e merci

a) Punti in Italia-Londra o Birminghan o Edimburgh o Glasgow o Manchester.

b) Roma-Atene-Cipro-Medio Oriente-Afghanistan-Pakistan-India-Sri Lanka-Nepal-Birmania-Thailandia-Saigon-Hong Kong-Shanghai-Pechino-Tokyo.

Note

(1) Qualsiasi punto o punti potranno essere omessi su qualsiasi o tutti i voli, a condizione che tutti i servizi abbiano inizio sul territorio italiano.

(2) L'uso del termine « o » nella Tabella delle Rotte significa che i punti specificati non dovranno essere serviti dallo stesso servizio ma che potranno essere serviti contemporaneamente da servizi separati.

(3) Sulla rotta *a*) i servizi merci possono essere effettuati solo per e da Londra o Birminghan o Manchester.

(4) Nessun diritto di traffico può essere esercitato in alcuna direzione tra Atene e Hong Kong o tra Saigon e Hong Kong.

(5) Su ciascun singolo volo Shangai e/o Pechino potranno essere serviti prima o dopo Hong Kong. Se uno dei due viene servito prima di Hong Kong, allora nè l'uno nè l'altro può essere servito con lo stesso volo dopo Hong Kong o viceversa.

SEZIONE II

Rotte che possono essere operate da parte dell'Impresa o Imprese designate dal Governo del Regno Unito.

Servizi misti e merci

a) Punti nel Regno Unito-Milano o Napoli o Roma o Torino o Venezia o Genova.

b) Londra-Roma-Cipro-Medio Oriente-Afghanistan-Pakistan-India-Sri Lanka-Nepal-Birmania-Thailandia-Hong Kong-Shangai-Pechino-Tokyo.

Note

(1) Qualsiasi punto o punti potranno essere omessi su qualsiasi o tutti i voli, a condizione che tutti i servizi abbiano inizio sul territorio del Regno Unito.

(2) L'uso del termine « o » nella Tabella delle Rotte significa che i punti specificati non dovranno essere serviti dallo stesso servizio ma che potranno essere serviti contemporaneamente da servizi separati.

(3) Sulla rotta *a*) i servizi merci possono essere effettuati solo per e da Milano o Roma o Torino.

(4) Nessun diritto di traffico può essere esercitato in alcuna direzione tra Roma e Tokyo.

(5) Per ciascun singolo volo Shangai e/o Pechino potranno essere serviti prima o dopo Hong Kong. Se uno dei due viene servito prima di Hong Kong, allora nè l'uno nè l'altro può essere servito con lo stesso volo dopo Hong Kong o viceversa.

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic for Air Services between and beyond their Respective Territories, signed at Rome on 22nd November 1976 hereinafter referred to as the « Agreement » and to propose that the provisions regarding customs duties, inspection fees and other duties and taxes set out in Article 6 of the Agreement, shall be applied by each Contracting Party to non-scheduled international air services by airlines of the other Contracting Party.

If this proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to propose that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall constitute an Agreement between the two Governments in this matter which shall enter into force on the same date as the Agreement.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Alan CAMPBELL

H.E. Ambassador
Mario MONDELLO

Director General of Economic Affairs
Ministry for Foreign Affairs

ROME

Roma, 22 novembre 1976

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna la cui traduzione in lingua italiana è del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica Italiana per i servizi aerei tra ed oltre i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 22 novembre 1976, da qui innanzi indicato come "l'Accordo", e di proporre che le disposizioni relative ai dazi doganali, alle spese di ispezione e ad ogni diritto e tassa previsti dall'Articolo 6 dell'Accordo saranno applicate da ciascuna Parte Contraente ai servizi aerei internazionali a domanda operati da imprese dell'altra Parte Contraente.

Se questa proposta è accettabile da parte del Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta al riguardo di V.E. costituiranno un accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

MONDELLO

S.E.
Sir Alan CAMPBELL K.C.M.G.

Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

ROMA